

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 19.9.2019 La Nuova Procedura Civile, 4, 2019

Centro Studi



Edizioni

Somme riscosse per conto dell'assistito tra lecita compensazione e dovere di rendiconto

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncdf, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l'esatto contenuto dell'obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 22 novembre 2018, n. 166 (pubbl. 14.6.2019)

...omissis...

N. 79/15 R.G. RD n. 166/18

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Maria MASI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	"
- Avv. Carlo ALLORIO	"
- Avv. Fausto AMADEI	66
- Avv. Antonio BAFFA	"
- Avv. Carla BROCCARDO	66
- Avv. Francesco CAIA	44
- Avv. Davide CALABRO'	16
- Avv. Donatella CERE'	16
- Avv. Antonio DE MICHELE	66
- Avv. Diego GERACI	ss.
- Avv. Stefano SAVI	66
- Avv. Salvatore SICA	66
- Avv. Francesca SORBI	66
- Avv. Vito VANNUCCI	66

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato in [OMISSIS] il [OMISSIS], e domiciliato in [OMISSIS] alla [OMISSIS] (c.f.: [OMISSIS]) avverso la decisione in data 30/9/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi dodici:

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. Mario Lai;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Davide Calabrò;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo in parziale accoglimento del ricorso, la riduzione della sanzione alla censura;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo, la riduzione della sanzione alla censura;

FATTO

Nella seduta del 9 Dicembre 2013, il COA di Nuoro, venuto a conoscenza di una possibile azione giudiziaria cautelare nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE], deliberava di richiedere alla Cancelleria Civile del Tribunale l'eventuale pendenza giudiziaria ed in caso positivo di avere copia della documentazione depositata nel fascicolo giudiziario.

La cancelleria del Tribunale faceva pervenire al COA copia di tutta la documentazione relativa al procedimento cautelare (Richiesta di sequestro conservativo sino alla concorrenza di € 500.000,00) promosso dalla Banca [ALFA] Spa nei confronti del professionista.

Acquisita detta documentazione il COA di Nuoro, con lettera del 03-02-14, nel far presente che nell'atto di sequestro proposto la ricorrente, Banca [ALFA] Spa, lamentava che l'Avv. [RICORRENTE] avrebbe indebitamente trattenuto somme di sua competenza, invita il professionista a far pervenire le proprie deduzioni in proposito.

Con lettera del 31-03-14 il professionista faceva presente che vantava nei confronti della Banca un notevole credito per prestazioni professionali, che era in corso una operazione di compensazione con la banca e che al termine della predetta operazione compensativa si poteva avere il completo azzeramento situazione debiti-crediti.

Nella seduta del 25-06-14 il COA Territoriale deliberava di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] con il seguente capo di incolpazione:

- a) violazione dell'Art. 6. del C.D. per non aver svolto la propria attività professionale con lealtà e correttezza, avendo il professionista trattenuto indebitamente somme di pertinenza della cliente e avendo omesso la richiesta informativa circa l'andamento dei procedimenti, ovvero fornendo addirittura informazioni false, al fine di coprire e giustificare la mancata corresponsione delle somme derivate dalle vendite immobiliari eseguite;
- b) Violazione dell'Art. 7 del C.D. per non aver svolto la propria attività professionale con fedeltà, avendo compiuto atti contrari all'interesse dell'assistito;
- c) <u>Violazione dell'Art. 8 del C.D.</u> per non aver adempiuto al proprio dovere professionale con diligenza;

- d) <u>violazione dell'Art 38 del C.D.</u> per aver compiuto con negligenza e addirittura omesso atti inerenti il mandato professionale conferito, derivando dagli stessi una non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, e più specificamente non avendo compiuto l'incarico con diligenza e sollecitudine;
- e) <u>violazione dell'ART. 40 del C.D..</u> per aver omesso di informare chiaramente il proprio assistito sullo svolgimento dal mandato affidatogli, ma anzi fornendo comunicazioni false;
- f) <u>violazione dell'art. 41 del C.D.</u> non essendosi comportato con la richiesta puntualità e diligenza nella gestione del denaro del proprio assistito ed avendo omesso l'obbligo di renderne sollecitamente conto, avendo trattenuto oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita;
- g) <u>violazione dell'art. 44 del C.D.</u> per non aver ottenuto il consenso da parte della cliente per eventualmente porre in compensazione le somme trattenute a titolo di pagamento dei propri compensi, come sostenuto dal professionista nelle proprie difese.

In Nuoro, il 17.10.2012.

Con decisione del 30 Settembre 2014, depositata il successivo 28-10-14, notificata il 10-11-14, l'Ordine di Nuoro, ritenendo accertate le responsabilità del professionista in ordine ai capi di incolpazione a lui contestati, irrogava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni uno.

Avverso detta decisione l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso, depositato il giorno 28-11-14 presso la segreteria del COA di Nuoro con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense "in riforma dell'impugnata sentenza così decida:

In via preliminare:

Dichiarando la nullità della sentenza, previa dichiarazione di nullità delle incolpazioni, per la loro genericità, incompletezza e indeterminatezza;

In subordine

dichiarando la prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 51 L.P.;

In via ancor più subordinata,

rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale perché accerti se il combinato disposto degli artt. 38 - 47 - 48 — 50- 51 L. P. con riferimento agli artt. 111 - 3 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza sia affetto o meno da vizio di illegittimità costituzionale.

A) Nel merito in via Principale:

Ritenendo e dichiarando l'Avv. [RICORRENTE] esente da responsabilità disciplinari;

B) <u>In subordine e salvo gravame:</u>

Applicando, per quanto di ragione, al ricorrente l'avvertimento ovvero la censura;

Con ogni riserva di legge e con espressa riserva di motivi nuovi.

<u>In via istruttoria,</u> si richiamano le deduzioni di cui alle memorie difensive del 31 marzo 2014 e 24 settembre 2014, depositate agli atti del Consiglio dell'Ordine, con relativi allegati.

Il ricorso si fonda su più motivi e precisamente:

- 1) Per nullità di tutti i capi di incolpazione essendo gli stessi viziati di genericità, incompletezza ed indeterminatezza. In particolare si eccepisce che i capi di incolpazione riportano astratte fattispecie di illeciti senza indicazione dell'elemento temporale;
- 2) Per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare;
- 3) Per incostituzionalità degli Artt. 38-47-48-50-51 del RDL n. 1578/33 atteso che in capo al COA è consentito di espletare contemporaneamente le funzioni di requirente e di giudicante;
- 4) per carenza di specifica segnalazione dei fatti da parte di terzi. In particolare il ricorrente lamenta che pur essendo potere del COA " iniziare d'ufficio il procedimento disciplinare, di norma l'azione disciplinare si ha solo in conseguenza di una specifica segnalazione di terzi ovvero dell'autorità giudiziaria e non in base a voci di corridoio;
- 5) per assenza di violazioni disciplinari atteso l'intervenute compensazione dei crediti con la Banca

Come comprovato dalla cancellazione dal ruolo del contenzioso giudiziario promosso dalla banca.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, prima di esaminare i singoli motivi di impugnazione, va precisato:

a) che la funzione precipua del Codice Deontologico Forense, sin dal suo primo testo licenziato nel 1997, è sempre stato quello di stigmatizzare e sanzionare i comportamenti illeciti posti in essere dagli iscritti e ciò a prescindere dalla specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionale, poiché anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio - più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici "a forma libera" - per il quale la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice, nella specie, quello disciplinare, opera. (Cass. SS. UU. n. 9097/05);

- b) che con l'entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico Forense a far tempo dal 15-12-14, è previsto il c. d. principio della tipicizzazione delle condotte ovvero si è introdotto il principio, prima non esistente, che le norme deontologiche devono prevedere da un lato il tipo di condotta illecita e dallo altro la sanzione applicabile;
- c) che l'Art. 3, comma 3, della Legge n. 247/12 pur prevedendo una tipizzazione delle condotte sanzionabili, prevede espressamente che ciò avvenga "per quanto possibile";
- d) che tale inciso, in uno al contenuto del comma 2° dello stesso Art. 3 della L. 247/12, non può che esser interpretato da un lato, come impossibilità di prevedere ed individuare specificamente ed analiticamente tutti i possibili illeciti disciplinari, e dall'altro che le contestazioni disciplinari di comportamenti oltremodo lesivi della funzione ed immagine dell'avvocatura così come ricompresi tra i doveri nella parte generale del nuovo CDF, e legittimamente formulate in periodo antecedente all'introduzione dell'obbligatorietà della c.d. tipizzazione del capo di incolpazione, non possono venir meno per assenza di specifica contestazione riportata nel nuovo codice deontologico.
- e) che, stante l'impossibilità di ricomprendere nel vigente CDF tutta la casistica degli illeciti disciplinari potenzialmente riscontrabili nei comportamenti scorretti posti in essere dall'avvocato, ovvero nel caso in cui (prima dell'entrata in vigore del nuovo CDF) sia stato legittimamente contestato un comportamento illecito che non è ricompreso nelle norme contenute nei titoli II, III, IV, V, VI, del vigente CDF, ma che viola i principi generali e non derogabili del I Titolo, vanno considerate cogenti, quanto meno nel periodo di applicazione della nuova normativa ai procedimenti disciplinari in essere alla data del 14-12-15, le norme e le sanzioni previste nel I^ Titolo del vigente CDF;
- f) che è potere del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di legittimità e di merito, in sede di appello, apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, sopperendo così ad una motivazione inadeguata ed incompleta, anche riesaminando le circostanze che hanno condotto il COA a ritenere l'incolpato responsabile della violazione per la quale è stato sanzionato (cfr CNF n. 162/14 e n. 116/14)
- g) che il capo di incolpazione predisposto dal Consiglio dell'Ordine di Nuoro contiene, specifiche contestazioni riguardanti il vecchio Codice Deontologico Forense
- h) che detto capo di incolpazione, pertanto, va formalmente adeguato alla norme specifiche contenute nel nuovo Codice Deontologico Forense, entrato in vigore a far tempo 15-12-14, e relative alla condotta contestata avanti al Giudice di primo grado o similare a questa;

- i) che quindi le contestazioni contenute nel capo di incolpazione, saranno nel prosieguo, normativamente, così considerati quale:
- I) Art. 6 del Vecchio CDF (Doveri di correttezza) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui agli artt. 9 e 19, del nuovo CDF;
- II) Art. 7 del Vecchio CDF (Doveri di fedeltà) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui agli art. 10 del nuovo CDF;
- III) Art. 8 del Vecchio CDF (Dovere di diligenza) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all'Art. 12 del nuovo CDF;
- IV) Art. 38 del Vecchio CDF (Inadempimento del mandato) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 26, del nuovo CDF;
- V) Art. 40 del Vecchio CDF (Obbligo di Informazione) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 27, del nuovo CDF;
- VI) Art. 41 del Vecchio CDF (Gestione del Denaro Altrui) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 30, del nuovo CDF;
- V) Art. 44 del Vecchio CDF (compensazione) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 31, del nuovo CDF.

Passando all'esame dei singoli motivi di impugnazione si evidenzia:

Con il **terzo motivo** di impugnazione, da esaminarsi in via anticipata rispetto agli altri, il ricorrente eccepisce l'incostituzionalità degli Artt. 38,47,48, 50 e 51 del RFL n. 1578/33 attese le concomitanti e configgenti funzioni requirenti e giudicanti riconosciute in capo al COA.

La doglianza è infondata, in quanto le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del r.d.l. n. 1578/33 (convertito dalla L. 36/34) e degli artt. 47 e seguenti del r.d. n. 37/34, per la mancanza in capo al predetto organo dei requisiti di imparzialità e terzietà richiesti, costituendo lo stesso organismo un'associazione di professionisti in concorrenza con l'incolpato, avuto riguardo alla non pertinenza dei parametri evocati, riferibili alla sola attività giurisdizionale (cfr. Cass. SSUU n. 6213/05, CNF n. 31/13).

Con il **primo motivo** di impugnazione, il ricorrente ripropone l'eccezione di generica formulazione degli addebiti, in quanto il COA avrebbe formulato i capi di incolpazione avuto riguardo unicamente al contenuto delle norme la cui violazione veniva addebitata,

senza dare conto delle circostanze di fatto e delle condotte che a tale violazione avrebbero dato luogo.

La doglianza non coglie nel segno.

A tal proposito va precisato che in tema di giudizio disciplinare nei confronti di professionista, la formale incolpazione non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito e l'indagine volta ad accertare la correlazione tra l'addebito contestato e la decisione disciplinare, essendo invece necessario che non vi sia incertezza sui fatti di cui al capo di incolpazione e ciò da un lato per salvaguardare il legittimo diritto di difesa dell'incolpato e dall'altro per evitare che l'incolpato possa esser sanzionato per fatti diversi a quel li a lui ascritti.

Nella vicenda che ne occupa, dall'esame dell'espletata istruttoria emerge in maniera incontestata che al ricorrente erano ben noti tutti i fatti a lui contestati con i capi di incolpazione tant'è vero che lo stesso, nelle sue difese, ha preso precisa, puntuale, dettagliata e specifica posizione su tutti i capi di incolpazione;

Pertanto, non essendovi né incertezza sui fatti di cui ai capi di incolpazione né tantomeno compressione e/o limitazione del diritto di difesa, l'eccezione sollevata dal ricorrente, di generica formulazione degli addebiti, non può trovare accoglimento.

Con il **secondo motivo** di impugnazione, il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione degli illeciti a lui contestati essendo gli stessi intervenuti nel periodo 2005/08 mentre l'apertura del procedimento disciplinare si è avuta nell'anno 2014, e quindi ben oltre il periodo quinquennale previsto dalla norma.

Per quanto l'eccezione sia stata sollevata per la prima volta solo con l'impugnazione proposta, si è in presenza di eccezione rilevabile di ufficio e quindi la stessa è ammissibile. La doglianza, comunque, non è fondata, considerato:

- 1) che ai sensi dell'art. 51 DPR n. 1578/33 l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni;
- 2) che l'inizio del periodo di decorrenza della prescrizione varia a secondo che si sia in presenza di una violazione deontologica di carattere istantaneo ovvero che si sia, invece, in presenza da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo;
- 3) che nel primo caso, illecito deontologico istantaneo, la condotta del professionista si esaurisce " in un solo istante" con la conseguenza che essendosi consumata la violazione il termine prescrizionale comincia a decorrere dal momento del fatto;
- 4) che nel secondo caso, illecito deontologico continuato, la condotta del professionista si protrae nel tempo con la conseguenza che la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta deontologicamente illecita;

- 5) che nella vicenda che ne occupa, dall'esame dell'espletata istruttoria emerge in maniera incontestata che si è in presenza di una violazione deontologica continuata,quanto meno sino al momento dell'inizio del procedimento svoltosi avanti al COA territoriale, atteso:
- **5.1)** che il COA Nuoro ha contestato al ricorrente, tra l'altro, l'omessa rendicontazione e l'aver trattenuto indebitamente somme di notevole importo percette in nome e per conto del cliente:
- **5.2)** che il Banco [ALFA] ha promosso azione giudiziaria nei confronti del professionista per ottenere il pagamento di denari di propria pertinenza, incassati per suo conto dall'Avv. [RICORRENTE];
- 5.3) che l'Avv. [RICORRENTE], a tutt'oggi, ammette di trattenere le somme incassate per conto della propria cliente, eccependo il suo diritto alla compensazione con crediti professionali da lui vantati nei confronti della cliente;

Con ogni evidenza, si è in presenza di un violazione deontologica continuata, e non essendo la stessa tutt'oggi ancora cessata, l'eccezione sollevata dal ricorrente, di intervenuta prescrizione non può trovare accoglimento.

Con il quarto motivo di impugnazione, l'Avv. [RICORRENTE] eccepisce, sostanzialmente, la improcedibilità del procedimento attesa l'impossibilità per il COA territoriale di procedere disciplinarmente in assenza di una vera e propria notitia criminis comunicata all'Ordine da terzo soggetto.

La doglianza è infondata e non merita accoglimento, infatti, stante il potere-dovere del COA di promuovere, anche d'ufficio, l'azione disciplinare quando venga a conoscenza di fatti lesivi del decoro della professione compiuti da professionisti iscritti all'Albo, la provenienza della notizia o dell'esposto non ha alcuna rilevanza e/o incidenza nel procedimento disciplinare (cfr. Cass. 406/99 e CNF 59/15).

Con il quinto motivo di impugnazione, il ricorrente si duole che il COA non ha tenuto in considerazione l'assenza di volontarietà della condotta e comunque l'erronea valutazione di fatti ai lui contestati.

La doglianza è infondata e non merita accoglimento.

Dall'esame dell'espletata istruttoria davanti al Giudice di prime cure, emerge in maniera incontestata:

 che l'Avv. [RICORRENTE] ha ricevuto mandato dal Banco [ALFA] di promuovere, per suo conto, plurime azioni esecutive immobiliari nei confronti di debitori dell'istituto di credito;

- 2) che 7 di queste procedure esecutive immobiliari si erano concluse, già nell'anno 2012, con assegnazione da parte del G.E., a favore del Banco [ALFA] della totale somma di € 391.663,09;
- 3) che le somme assegnate erano state incassate dall'Avv. [RICORRENTE];
- **4)** che a fronte di detta somma di € 391.663,09, il professionista aveva rimesso alla propria cliente la minor somma di € 105.649, 59:
- 5) che il Banco [ALFA], tramite accesso presso la cancelleria del Tribunale, dopo aver accertato l'entità complessiva delle somme assegnate e l'incasso di queste da parte del proprio legale, sollecitava il professionista affinché procedesse al versamento, in suo favore, del suo residuo avere:
- 6) che lo stesso Istituto di credito, stante il mancato spontaneo adempimento da parte dell'attuale ricorrente, ha promosso azione giudiziaria nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] per ottenere il versamento dei denari di propria esclusiva pertinenza e da questo incassati
- 7) che l'Avv. [RICORRENTE], nelle proprie difese, riconosce esplicitamente sia l'avvenuto incasso assegnate dal Giudice dell'Esecuzione, sia il volontario e consapevole trattenimento delle dette somme, di esclusiva competenza del proprio cliente, sul presupposto del suo diritto alla compensazione con crediti professionali vantati nei confronti del Banco [ALFA],
- 8) che il ricorrente quindi riconosce esplicitamente sia di non reso conto, sollecitamente, al proprio assistito degli incassi effettuati in nome e per suo conto e sia di aver trattenuto gli stessi ammettendo, sostanzialmente, di aver violato il precetto dell'art. 41 del vecchio CDF (ora trasfuso nell'art. 30 del nuovo CDF) e cioè di non aver reso conto, sollecitamente, al proprio assistito degli incassi effettuati in nome e per suo conto.
- 9) che il COA Territoriale ha contestato al ricorrente, tra l'altro, sia l'omessa rendicontazione e sia l'aver trattenuto indebitamente somme di notevole importo percette in nome e per conto del cliente

Alla luce di quanto sopra, pertanto la doglianza del ricorrente alla decisione del COA di Nuoro in ordine al mancato accertamento della volontarietà del suo agire, sono assolutamente prive di pregio considerato che al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacché ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto

deontologicamente scorretto è stato compiuto. (Cfr CNF n. 250/15; CNF n. 245/15, CNF n.214/14; CNF. n. 168/13 e CNF n. 196/10).

Va inoltre evidenziato come nella presente vicenda non possa riconoscersi al ricorrente la scriminate prevista dall'art. 44 del vecchio CDF (ora Art. 31 del nuovo CDF) il quale prevedeva da un lato che l'Avvocato aveva diritto a trattenere le somme che gli fossero pervenute da terzi a rimborso delle spese sostenute a condizione che ne desse avviso al cliente e dall'altro poteva trattenere le somme ricevute a titolo di pagamento dei propri onorari a condizione:

- a) che vi fosse il consenso del proprio assistito;
- b) che si trattasse di somme liquidate in sentenza a carico della controparte;
- c) che avesse già formulato una richiesta di pagamento al proprio assistito e questa era stata accettata espressamente dal cliente:
- d) mettesse, comunque ed in ogni caso, immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di questa;

considerato che l'Avv. [RICORRENTE]

- I) ha incassato, quanto meno sino all'anno 2012, un importo di oltre € 390.000,00, di esclusiva pertinenza del proprio assistito, Banco [ALFA], in conseguenza delle assegnazioni effettuate dal G.E. del Tribunale di Nuoro;
- II) non ha dato immediata notizia dell'incasso né tantomeno ha messo a disposizione del cliente la somma incassata per suo conto (cfr. azione giudiziaria promossa nei suoi confronti dalla Banca);
- III) ha trattenuto le somme indebitamente senza aver preventivamente avanzato alcuna richiesta di pagamento con relativa compensazione, accettata espressamente dal Banco [ALFA].

Peraltro il dissenso del Banco [ALFA], affinché il legale non potesse trattenere le somme incassate per suo conto, emerge chiaramente dall'azione giudiziaria da questo intrapresa nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] e finalizzata al versamento delle somme da questo percepite in nome e per suo conto.

In conclusione la sentenza emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro non merita censura alcuna essendo, peraltro, conseguente alle risultanze probatorie acquisite in atti, valutate oculatamente, con chiarezza e coerenza di argomentazioni, sia sul piano logico e su quello giuridico – deontologico.

P.Q.M.

visti gli Artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE]. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 22 Settembre 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Maria Masi

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 12 dicembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria

